

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino

<u>Settore Demanio</u> Piazzale Premuda 19 – 57025 PIOMBINO (LI)

(+39) 0565224240 - 0565221000 **(+39)** 0565/261011

E-MAIL: .piombino@guardiacostiera.it
Web: www.guardiacostiera.it/piombino

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE nº 19/2011 in data 29 aprile 2011

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Piombino,

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Piombino, compreso tra la foce dell'Alma a sud e la Fossa Camilla a nord, che comprende il territorio dei Comuni di Scarlino, Follonica, Piombino (compresa la circoscrizione dell'Autorità Portuale), San Vincenzo e Castagneto Carducci;

Vista la Legge 3 aprile 1989, n° 147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";

Visto il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato";

Visto il D.P.R. 3 dicembre 2008, n° 211, "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995 "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616";

Visto il D.P.R. in data 20 marzo 1996 relativo all'istituzione dell'Autorità Portuale di Piombino e il Decreto in data 15 maggio 1996 – Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Piombino;

Visto l'art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'art.9 della Legge 16 marzo 2001, n° 88;

Vista l'Ordinanza n. 10/98 in data 12 marzo 1998 relativa all'interdizione delle zone costiere del Comune di Piombino e Scarlino interessate da fenomeni di dissesto con situazioni di pericolo di cedimenti franosi o caduta massi;

Vista la Legge Regione Toscana 1 dicembre 1998, n° 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112";

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art.1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205";

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto il Dispaccio n° 82/022468/I in data 03 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Vista la Legge 08 luglio 2003, n° 172 recante "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

Visto il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n°171 "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n.172";

Visto il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento";

Visto il Dispaccio n. 02.01./13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;

Visto il Dispaccio n. 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di "Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua";

Vista la propria Ordinanza n. 26/2009 in data 26.04.2009 in materia di locazione e noleggio di natanti da diporto;

Vista l'Ordinanza n° 42/2007 in data 30 aprile 2007 adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n° 172, in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;

Vista la propria Ordinanza n. 31/2007 in data 30.04.2007 con la quale sono stati disciplinati gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione nell'impiego e nella circolazione delle tavole con aquilone (kitesurf);

Visto il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

Ritenuto necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

Considerato che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;

Vista la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 27 in data 27.04.2009;

Visti gli articoli 17, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 - Disposizioni Generali

- 1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
- 2. Durante il periodo minimo di apertura delle strutture balneari, fissato dalla Regione Toscana dal 15 giugno al 15 settembre, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono. Il servizio di salvamento non è obbligatorio al di fuori del periodo minimo di apertura sopra indicato laddove l'attività di balneazione risulti esclusa da apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura "ATTENZIONE"

BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". Inoltre deve essere issata una bandiera rossa.

Dal 1° maggio al 14 giugno, anche se esclusa l'attività di balneazione, i servizi di salvataggio devono essere operativi durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica.

- 3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi (l'Autorità Portuale di Piombino per la propria circoscrizione) provvedono ad organizzare il servizio di salvamento. Se le stesse Amministrazioni comunali o l'Autorità Portuale non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO". In tal caso le stesse Amministrazioni civiche e l'Autorità Portuale devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, devono provvedere all'immediato ripristino della stessa.
- 4. Il servizio di salvamento può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo di Piombino, con cui venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio, come delineate all'articolo 4. I Comuni costieri e le associazioni di concessionari, che intendono organizzare il servizio di salvamento per conto dei propri associati, devono far pervenire all'Autorità Marittima una proposta di "piano collettivo di salvataggio" contenente le generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria, i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti balneari per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.

Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.

In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

5. Le colonie marine debbono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti muniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che seguono, qualora vi sia frequenza di spiaggia. In caso di assenza dall'arenile dei fruitori della colonia deve essere issata una bandiera rossa e deve essere esposto un cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

Articolo 2 - Zone di mare riservate ai bagnanti

- 1. Durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di **200 metri** dalle spiagge e **100 metri** dalle scogliere/coste a picco è prioritariamente destinata alla balneazione.
 - 1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento. In caso

- di concessionari confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.
- 1.2. Ai gavitelli di segnalazione della zona di mare riservata ai bagnanti è vietato l'ormeggio di natanti, anche se all'esterno della zona di mare interdetta;
- 1.3. Se i Comuni (l'Autorità Portuale di Piombino per la zona di competenza) non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura "ATTENZIONE LIMITE ACQUE RISERVATO ALLA BALNEAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO".
- 1.4. I concessionari, per un tratto delle aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (*mt.* 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere ancorate al fondo. In alternativa ai galleggianti è consentito il posizionamento in mare di cartelli indicanti il limite di acque sicure (eventualmente redatti in più lingue).

Se i concessionari non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge in concessione frequentate dai bagnanti, un'adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti, con la seguente dicitura (eventualmente redatta in più lingue): "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,60 di profondità) NON SEGNALATO".

- 2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le **08:30** e le **19:30** *E' VIETATO*:
 - 2.1 il transito di qualsiasi unità navale, windsurf e kitesurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili e delle moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e a tale finalità utilizzate. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneazione e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
 - 2.2 l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
 - 2.3 è altresì vietato l'atterraggio e la partenza dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e dei kitesurf, nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, se appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio. E' comunque vietato ai surf e kitesurf di evoluire, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate. Per quanto riguarda i kitesurf si rimanda all'ordinanza n° 31/2007 in data 30 aprile 2007, citata nelle premesse.
- 3. Le zone di mare prospicienti invece le coste a picco possono essere attraversate, ai fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto, con velocità comunque non superiore a tre nodi, e con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose.

4. Chiunque compia attività subacquee al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, ovvero operi con autorespiratore è obbligato a segnalare la propria presenza con appositi palloni o segnali (bandiera rossa con banda trasversale bianca e dopo il tramonto un fanale giallo intermittente per sub non pescatore).

Articolo 3 - Zone di mare vietate alla balneazione

La balneazione *E' VIETATA*:

- a. nei porti;
- b. nel raggio di metri 100 dall'imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali. I Comuni o i soggetti concessionari di dette strutture portuali devono segnalare il canale di ingresso con la collocazione di un corridoio di atterraggio avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 7;
- c. entro 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque. In tali luoghi è, altresì, vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con idonea cartellonistica che indichi il divieto di avvicinamento;
- d. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 dalla costa;
- e. fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle destinati all' attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
- f. all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- g. per un raggio di mt. 350 dalla testata del pontile "Nuova Solmine" adibito al traffico mercantile ubicato in località Polveriera nel Comune di Scarlino (GR);
- h. per un raggio di mt. 500 dal torrino più esterno prospiciente il molo di sopraflutto del porto di Tor del Sale nel Comune di Piombino.
- i. nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze.

Articolo 4 - Servizio di salvataggio

- 1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente alla battigia, per come individuata e disciplinata dalle competenti amministrazioni comunali, è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
- 2. Il servizio di salvataggio deve essere attivato dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (orario di balneazione).
 - I concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine devono comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite dall'allegata "scheda informativa".
 - Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con assistenti/bagnini, in ragione di uno ogni **80 metri** di fronte a mare o frazioni, muniti di brevetto per "Assistente Bagnanti"/"Bagnino di Salvataggio", in corso di validità, rilasciato da uno degli Enti/Associazioni/Federazioni all'uopo legalmente autorizzate a norma di legge.
- 3. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

- 4. Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine e vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da assistenti bagnanti dedicati secondo le modalità previste dall'articolo 14 del D.M. 18 marzo 1996. Il personale di assistenza deve indossare una maglietta di colore rosso recante la dicitura "SALVATAGGIO".
- 5. Nel periodo di tempo compreso tra le ore 13:30 e le 15:30 è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori (di ampiezza massima non superiore a 160 mt.), anziché per ogni singolo stabilimento. In tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata.
- 6. In caso di totale assenza di sorveglianza (prima delle ore 09:00 e dopo le ore 19:00) devono essere issate contemporaneamente la bandiera rossa e gialla.
- 7. Gli assistenti bagnanti/bagnini, ai sensi dell'art. 359, secondo comma, del Codice Penale, adempiono un servizio di pubblica necessità e rispondono direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza

Γ-`	spring of arms in a surginism man as a name breathing of animalsm
De	etti assistenti/bagnini, durante l'orario di balneazione, devono :
	indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO";
	essere dotati di fischietto;
	essere impiegati per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinati
	ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore
	abilitato;
	tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e
	segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, o gestore,
	all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua,
	inviando, inoltre, la prevista scheda di segnalazione allegata alla presente ordinanza;
	stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo comma
	8, oppure in mare sul natante di servizio.

- 8. Presso ogni postazione di salvataggio da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri - devono essere prontamente disponibili ed efficienti, in prossimità della battigia:
 - □ un binocolo:
 - □ 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato al terreno e collocato in prossimità della battigia;
 - un paio di pinne;
 - un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
 - ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti può essere utilizzato un giubbotto individuale di salvataggio e una calotta di colore rosso vivo.

E' data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- apposita comunicazione all'Autorità Marittima da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d'acqua;
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";

- la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: dispositivo di retromarcia; pinne; coltello; cima di traino con moschettoni; stacco di massa di scorta; fischietto; torcia stagna; strumento di segnalazione sonora; apparato radio di comunicazione VHF marino;
- il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo; scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

- 9. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto (o baywatch) con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
- 10. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
- 11. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, etc.) tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si raccomanda al gestore di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondoso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.
- 12. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso, prontamente disponibile ed efficiente, costituito da:
 - tre bombole di ossigeno monouso, da un litro, con valvola di regolazione e mascherina ovvero una bombola di ossigeno portatile ricaricabile da 5 litri con manometro, erogatore / riduttore di pressione, opportunamente revisionata;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
- 13. Oltre a quanto previsto nel presente articolo presso ogni stabilimento balneare deve essere disponibile un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 12 del presente articolo.

14. Ogni concessionario deve esporre un tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente ordinanza.

Articolo 5 – Esercizio della pesca

- 1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto 2., *E' VIETATO* nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco, durante la stagione balneare tra le ore 08:30 e le 19:30, ovvero in presenza di bagnanti.
 - Al divieto generale fa eccezione: la pesca con canna esercitata da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non siano presenti bagnanti; l'impiego del rastrello a mano, da usarsi a piedi, il cui uso è comunque vietato nelle giornate festive, in presenza di bagnanti e nell'arco orario compreso tra le ore 09:30 e le ore 19:30.
- 2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128 bis,128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, *E' SEMPRE VIETATA* la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. *E' VIETATO* attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
- 3. Chiunque esercita attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (bandiera rossa con banda trasversale bianca). Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio.
- 4. E' fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità navale di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

Articolo 6 - Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti (c.d. banana boat)

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della marina mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al **paracadutismo ascensionale** ed al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati **"banana boat"**.

Articolo 7 - Corridoi di lancio

- 1. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - larghezza non inferiore a metri 10;
 - profondità maggiore di **50** metri dal limite della zona di mare riservata ai bagnanti;
 - delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti) e distanziati a intervalli non inferiori a **20** metri nei primi **100** metri e successivamente a **50** metri;
 - individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione posti a profondità maggiore di **50** metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti;
 - nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura "RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI DIVIETO DI BALNEAZIONE".

- 2. L'installazione di corridoi di lancio in generale è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 1.
- 3. Nel caso di corridoi da utilizzare per il lancio/atterraggio di tavole con aquilone (kitesurf) si richiamano le indicazioni contenute nell'ordinanza n. 31/2007 in data 30 aprile 2007 citata in premessa.
- 4. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:
 - a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
 - b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
 - c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
 - d) è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio. I gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio non possono, inoltre, essere usati per l'ormeggio di unità, anche se esse si trovano all'esterno del corridoio stesso.

Articolo 8 - Disposizioni particolari per i jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari

- 1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con la ordinanza n. 42 del 30 aprile 2007 del Capo del Compartimento Marittimo di Livorno adottata ai sensi dell'art. 8 della Legge 08 luglio 2003 n° 172, l'impiego degli scooters acquatici e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:
 - 1.1. durante la stagione balneare il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo (tali attività sono vietate nel porto commerciale di Piombino e di Tor del Sale);
 - 1.2. l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
 - 1.3. nel rimanente periodo dell'anno, è consentito il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo da qualsiasi punto dalla costa ad eccezione del porto commerciale di Piombino e di Tor del Sale.
- 2. Per la conduzione degli acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari è richiesta la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171 (Codice della nautica da diporto) e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n° 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto).
- 3. Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale.
- 4. I locatori di scooters acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

Articolo 9 - Locazione dei natanti da diporto

- 1. Il noleggio e la locazione dei natanti da diporto a motore e a vela con superficie velica superiore a 4 mq. trova espressa disciplina nella vigente specifica Ordinanza n° 26 in data 26.04.2009 del Capo del Circondario Marittimo di Piombino.
- 2. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con l'ordinanza n. 42 del 30 aprile 2007 del Capo del Compartimento Marittimo di Livorno adottata, adottata ai sensi dell'art. 8 della legge 08 luglio 2003 n° 172, la locazione di natanti da diporto a remi o pedali nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini,

tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq., destinati al diporto dei bagnanti, è disciplinata come segue:

- 2.1. la locazione può essere effettuata dalle ore 09.30 alle ore 18.30 di ogni giorno con mare e tempo assicurati favorevoli. La locazione è comunque vietata in caso di avverse condimeteo ed il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando la bandiera rossa su apposito pennone;
- 2.2. la capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del Decreto 29 luglio 2008, n. 146, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a m. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 3,50 e fino	4 persone
a m. 4,50	
Lunghezza f.t. superiore a m. 4,50 e fino	5 persone
a m. 6,00	
Lunghezza f.t. superiore a m. 6,00 e fino	6 persone
a m. 7,50	
Lunghezza f.t. superiore a m. 7,50 e fino	7 persone
a m. 8,50	
Lunghezza f.t. superiore a m. 8,50	9 persone

- 2.3. per i <u>natanti omologati</u> prodotti in serie il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (riportato anche sulla "targhetta del costruttore"):
- 2.4. i natanti privi di motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore ha facoltà di richiedere, all'atto del noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto;
- 2.5. gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo;
- 2.6. il locatore, qualora non sia munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possegga tali requisiti;
- 2.7. il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare);
- 2.8. il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo e deve annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito telefonico del locatario e la durata della locazione:
- 2.9. è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso il cui recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

Articolo 10 - Prescrizioni particolari

- 1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo è vietato:
 - 1.1 sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
 - 1.2 transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge ed alle persone diversamente abili;

2. Nelle aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali, individuate con D.P.C.M. 21 dicembre 1995, è fatto rinvio, per gli aspetti relativi alla gestione del bene demaniale, alle Ordinanze balneari emanate dalle Amministrazioni Comunali nel cui territorio ricadono le predette aree.

Articolo 11 - Disposizioni finali

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n° 27 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 27 aprile 2009.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, degli articoli 650 e 673 del codice penale e dell'articolo 53 del D.lgs 18 luglio 2005 n.171.

La disciplina prevista dalla presente Ordinanza è volta a garantire prioritariamente la sicurezza delle attività di balneazione, in relazione alle realtà locali, e non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo di Piombino, agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Piombino, 29 aprile 2011

CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

SCHEDA INFORMATIVA

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/ colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle predette strutture che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Cor	nur	ne di		
Stal	oili	mento balneare/colonia/denominato _		località
Par	te d	da compilare a cura del titolare/gest	ore dello stabilimento	balneare/colonia/spiaggia libera:
QUADRO A	Si re sta re	eneralità del titolare/gestore (o legale leg	nato a cessionario/gestore oncessionario/gestore	il n°
	vale	a compilare a cura dell'addetto/i alla sorve e di servizio collettivo di salvataggio:		
	1.	Sig e residente a Brevetto rilasciato da Recapito telefonico di rete fissa dell'assiste Recapito telefonico di rete mobile dell'assis Parte da compilare qualora operino più addetti alla	ente ai bagnanti	in data
QUADRO B	2.	Sige residente a	ente ai bagnanti	in data
	3.	Signate residente aBrevetto rilasciato daRecapito telefonico di rete fissa dell'assiste Recapito telefonico di rete mobile dell'assiste Recapito telefonico di rete mobile dell'assiste properties dell	to a in via ente ai bagnanti istente ai bagnanti	il n° in data
Firn	na d	lel titolare/gestore/legale rappresentante		ma addetto/i alla sorveglianza tura balneare assicuri in proprio l'assistenza ai bagnanti)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GUARDIA COSTIERA PIOMBINO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

STRUTTURA BALNEARE:	
SPIAGGIA LIBERA:	
LOCALITA':	
LOCALITA .	
COMUNE:	
DATA	
ORA IN CUI SI E' VERIFICATO L'INCIDENTE	
ORA IN CUI SI E VERIFICATO L'INCIDENTE	
LUOGO INTERVENTO	□ SPIAGGIA
	□ MARE – DISTANZA BATTIGIA METRI
STATO DEL TEMPO	□ BUONO
STATO DEL TEMI O	□ CATTIVO
	□ VARIABILE TENDENTE AL
	MIGLIORAMENTO
	□ VARIABILE TENDENDE AL
STATO DEL MARE	PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	□ CALMO □ POCO MOSSO
	□ MOSSO
	□ AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO	INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME
Comune	
Stato se straniero	
SESSO – ETA'	
M F	DOLORE ALL'ADDOME
CAUSA INCIDENTE □ TRAUMA (PARTE DEL CORPO	□ DOLORE ALL'ADDOME□ MEDUSA
)	□ PUNTURA DI PESCE
□ ANNEGAMENTO	□ PUNTURA DI INSETTO
□ SVENIMENTO	□ VOMITO
□ CONGESTIONE	□ CRISI DI PANICO
□ FERITA DA TAGLIO	□ EMORRAGIA □ CONVULSIONI
□ DOLORE AL TORACE□ MAL DI TESTA	□ ALTRO
T WIND DI TESTIN	
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	□ GUARDIA COSTIERA
	118
	□ ALTRO (specificare)
ANNOTAZIONI	
Nome assistente bagnanti compilatore	

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare 2007, ai sensi della ordinanza di sicurezza balneare.

La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, direttamente o tramite il più vicino Ufficio Marittimo. Può essere inviata anche via Fax al n. 0565 261011.

TABELLA DEI SEGNALI

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 19:00

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9:00 A.M. TO 7:00 P.M.

DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER BADEZIET GARANTIERT VON 9:00 BIS 19:00

LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 9H00 À 19H00




TALE SERVIZIO È EFFETTUATO IN FORMA RIDOTTA DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 15.30

SUCH SERVICE IS PERFORMED ON A SMALL FORM **FROM 1,30 P.M. TO 3.30 P.M.**

VON 13,30 BIS 15,30 WIRD DIE LEISTUNG VERMINDERT

LE SERVICE EST EFFECTUÉ EN FORME RÉDUITE **DE 13H30 À 15H30**



NON È ASSICURATA NESSUNA FORMA DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO AL DI FUORI DEGLI ORARI SUDDETTI (DALLE 19,00 ALLE 09,00)

OUT OF THIS HOURS NO BEACH-ASSISTANCE AND RESCUE ASSURED (FROM 7,00 P.M. TO 9,00 A.M.)

KEINE LEISTUNG WIRD AUBERHALB DER BERGENANNTE BADEZEIT GARANTIERT (VON 19,00 BIS 9,00)

NE SONT PAS GARANTIS AVANT ET APRES CES HEURES AUCUN SERVICE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE (DE 19H00 À 9H00)

